



Città di Bitetto

Medaglia d' Oro al Merito Civile



REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO
DEL RAVVEDIMENTO IN MATERIA DI TRIBUTI**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 23 Ottobre 2017

Art. 1 - Fonti, oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità per l'esercizio del ravvedimento in relazione alle violazioni in materia di tributi locali.
2. Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:
 - a. per "ravvedimento" s'intende l'istituto che consente all'autore o agli autori della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati di rimuovere le violazioni commesse, beneficiando di riduzione automatica sulle misure minime delle sanzioni applicabili;
 - b. per "violazioni" s'intendono le azioni od omissioni che arrecano pregiudizio all'azione di controllo ed incidono sulla determinazione o sul versamento del tributo locale;
 - c. per "sanzioni" s'intendono le penalità irrogate per la violazione di norme in materia di tributi locali, consistenti nel pagamento di una somma di denaro di importo fisso o determinato in percentuale;
 - d. per "tributi locali" s'intendono i tributi di competenza comunali, regolamentati con atti di normazione terziaria;
 - e. per "cause ostative" s'intendono quei fatti o circostanze che impediscono il ravvedimento.

Art. 2 - Principi generali in materia di ravvedimento

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi, sia essa dipendente o meno da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, si applicano le disposizioni in materia di ravvedimento, dettate per ciascuna specifica violazione, dall'art. 13 comma 1 lett. a), b) e c) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 3 - Ravvedimento per la regolarizzazione di altre violazioni

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi, non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, se il mancato pagamento del tributo o di un acconto viene eseguito oltre i termini di cui all'art. 13 sopra citato e comunque entro i termini stabiliti per l'attività di accertamento da parte del Comune, si applica la sanzione pari ad 1/8 (un ottavo) del minimo.
2. In caso di violazione dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, anche se incidente sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene oltre i termini di cui all'art. 13 sopra citato e comunque entro i termini stabiliti per l'attività di accertamento da parte del Comune, si applica la sanzione pari ad 1/8 (un ottavo) del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione.
3. In caso di violazioni che ostacolano l'attività di accertamento, incluse le violazioni che incidono sul contenuto delle comunicazioni, se la regolarizzazione avviene oltre termini di cui all'art. 13 sopra citato e comunque entro i termini stabiliti per l'attività di accertamento da parte del Comune, si applica la sanzione pari ad 1/8 (un ottavo) del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione.
4. Il contribuente può ricorrere all'istituto del ravvedimento anche per sanare le irregolarità relative alla omessa o incompleta o tardiva richiesta di esenzioni o di agevolazioni, presentando la relativa richiesta documentata e pagando la sanzione prevista in misura fissa di €50, solo per il primo anno di irregolarità sanata;

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in riferimento agli anni antecedenti alla sua entrata in vigore.

Art. 4 - Perfezionamento del ravvedimento

1. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti e con il pagamento degli interessi moratori, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera oltre al versamento contestuale della sanzione ridotta secondo quanto disciplinato dal presente regolamento.
2. Nelle ipotesi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione o delle comunicazioni, la regolarizzazione richiede anche, per il ravvedimento, la presentazione contestuale della dichiarazione integrativa che sani l'irregolarità oggetto del ravvedimento.

Art. 5 - Cause ostative di ravvedimento

1. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune, solido abbiano ricevuto notificazione.
2. Non è di ostacolo del ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

Art. 6 - Errore scusabile

1. In caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione/comunicazione integrativa, relativo a fattispecie di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di regolarizzazione.

Art. 7 - Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle violazioni non ancora contestate o accertate alla data della sua entrata in vigore.
2. E' abrogata ogni disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.

Allegato: Nota esplicativa sulle modalità operative del ravvedimento operoso

Nota esplicativa sulle modalità operative del ravvedimento operoso

SANZIONI TRIBUTARIE E RAVVEDIMENTO TRIBUTI COMUNALI

Il decreto legislativo 24.9.2015 n. 158 ha disposto la revisione del sistema sanzionatorio tributario, modificando anche la misura delle sanzioni applicabili ai tributi locali per i casi di versamenti omessi o tardivi e per l'omessa dichiarazione. L'applicazione di queste ultime modifiche, originariamente prevista a decorrere dall'1.1.2017, è stata anticipata all'1.1.2016 dalla legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).

SANZIONI VERSAMENTI

In particolare è stato modificato l'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 471, che stabilisce le sanzioni per gli omessi o ritardati versamenti diretti, riducendo alla metà le sanzioni previste per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni. Resta poi sempre valida la ulteriore riduzione della sanzione a 1/15 per i versamenti fatti con ritardo non superiore a 15 giorni, per ogni giorno di ritardo.

Le sanzioni per i versamenti omessi o tardivi in vigore dall'1.1.2016 sono quindi queste:

- sanzione dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al 14°;
- sanzione del 15% dal 15° giorno di ritardo fino al 90°;
- sanzione del 30% per i versamenti tardivi oltre 90 giorni.

SANZIONI DICHIARAZIONE

E' stato anche modificato l'art. 7 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472 con l'aggiunta del comma 4-bis, che prevede ora la riduzione alla metà della sanzione per omessa dichiarazione, nel caso di presentazione entro i 30 giorni successivi alla scadenza: dato che per l'omessa dichiarazione dei tributi locali è prevista la sanzione nella misura dal 100% al 200% dell'imposta dovuta, con il minimo di 51 euro, in caso di presentazione tardiva fino a 30 giorni la sanzione è dal 50% al 100%, con il minimo di 25 euro.

RAVVEDIMENTO

Le nuove misure sanzionatorie hanno ovviamente effetto anche ai fini del ravvedimento, disciplinato dall'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472. Il decreto di riforma chiarisce prima di tutto che il termine di 90 giorni deve farsi decorrere dall'omissione o dall'errore, per cui se si tratta di omissioni o errori commessi in sede di versamento, il termine decorre dalla scadenza prevista per il pagamento; se si tratta di errori o omissioni commesse in sede di dichiarazione, il termine decorre dalla scadenza prevista per la sua presentazione.

agevolazioni, presentando la relativa richiesta documentata e pagando la sanzione ridotta di 50 euro, solo per il primo anno della irregolarità sanata.

Le ipotesi di ravvedimento per i tributi dell'ente sono:

- pagamento con ritardo fino a 14 giorni: sanzione ridotta dello 0,1% (1/10 dell'1%) per ogni giorno di ritardo;
- pagamento con ritardo da 15 a 30 giorni: sanzione ridotta del 1,5% (1/10 del 15%);
- pagamento con ritardo da 31 a 90 giorni: sanzione ridotta del 1,67% (1/9 del 15%);
- pagamento con ritardo oltre 90 giorni e fino alla constatazione della violazione: sanzione ridotta del 3,75% (1/8 del 30%);
- presentazione della dichiarazione con un ritardo fino a 30 giorni: sanzione ridotta del 5% (1/10 del 50%) con il minimo di 2 euro;
- presentazione della dichiarazione con ritardo oltre 30 giorni e fino alla constatazione della violazione: sanzione ridotta del 10% (1/10 del 100%) con il minimo di 5 euro.

Il riepilogo del ravvedimento è in conclusione questo:

VIOLAZIONE	SANZIONE DA PAGARE IN RAVVEDIMENTO			
	ADEMPIMENTO IMU-TASI EFFETTUATO IN RITARDO			
	Entro 14 giorni	Da 15 a 30 giorni	Da 31 a 90 giorni	Dopo 90 giorni
MANCATO PAGAMENTO DEL TRIBUTO	0,1 % giornaliero (1/10 dell'1%)	1,5 % (1/10 del 15%)	1,67 % (1/9 del 15%)	3,75 % (1/8 del 30%)
OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	5 % (1/10 del 50%) con il minimo di 2 euro	5 % (1/10 del 50%) con il minimo di 2 euro	10% (1/10 del 100%) con il minimo di 5 euro	10% (1/10 del 100%) con il minimo di 5 euro
OMESSA RICHIESTA DI ESENZIONI O DI AGEVOLAZIONI	sanzione in misura fissa di euro 50			

Si ricorda che per fare un valido ravvedimento è necessario pagare, oltre alla sanzione ridotta secondo i criteri sopra illustrati, anche:

- l'imposta o la differenza d'imposta dovuta e non versata;
- gli interessi nella misura legale prevista dall'art. 1284 codice civile, misura che è variata nel corso del tempo, come indicato nel prospetto sotto riportato. Il calcolo degli interessi si effettua con la formula: "importo del tributo dovuto" per "misura degli interessi annui" per "numero giorni di ritardo nell'adempimento" diviso 36500 (n.b. gli interessi si calcolano con il tasso in vigore nei singoli periodi, quindi in misura eventualmente differenziata).

DAL	AL	MISURA
1.1.2012	31.12.2013	2,50%
1.1.2014	31.12.2014	1,00%
1.1.2015	31.12.2015	0,50%
1.1.2016	31.12.2016	0,20%
1.1.2017		0,10%

N.B. il pagamento dell'imposta non versata e degli interessi non è ovviamente dovuto nel caso in cui il ravvedimento sia usato per sanare le irregolarità relative alla omessa o incompleta o tardiva richiesta di esenzioni o di agevolazioni sui tributi comunali: in questa ipotesi è dovuto solo il pagamento della sanzione ridotta di 50 euro.

RIEPILOGO DELL'ART. 13 D. LGS. N. 472/1997 - RAVVEDIMENTO

La sanzione del 30% prevista nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto dall'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 471, è ridotta:

a) ad un decimo del minimo, se il pagamento viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione.

a-bis) ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso.

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

b-bis) omissis (si applica solo ai tributi della Agenzia delle Entrate).

b-ter) omissis (si applica solo ai tributi della Agenzia delle Entrate).

b-quater) omissis (si applica solo ai tributi della Agenzia delle Entrate).

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. (N.B. Se il ritardo non supera i 30 giorni, la sanzione è ridotta alla metà, come precisato sopra).

– RAVVEDIMENTO E SANZIONI

– Ravvedimento

1. Ai tributi che compongono la IUC e gli altri tributi comunali vigenti, si applica l'istituto del ravvedimento previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, limitatamente alle ipotesi previste dal comma 1, lettere a), a-bis), b), c). Si applicano inoltre le riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18.12.1997 n° 471.
2. Il ravvedimento può essere validamente effettuato anche dopo i termini previsti dalle norme citate al comma 1, fino a che la violazione non sia constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
3. Nel caso di ravvedimento oltre i termini si applicano le riduzioni delle sanzioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, se si tratta di errori e omissioni relative al pagamento del tributo, e quelle previste dalla lettera c), se si tratta di irregolarità relative alla dichiarazione.
4. Il ravvedimento oltre i termini di cui ai commi precedenti può essere effettuato anche per sanare irregolarità già accertate per una determinata annualità, limitatamente a quelle successive non ancora accertate.
5. Il contribuente può ricorrere all'istituto del ravvedimento anche per sanare le irregolarità relative alla omessa o incompleta o tardiva richiesta di esenzioni o di agevolazioni, presentando la relativa richiesta documentata e pagando la sanzione prevista dall' art. 3 comma 4 del Regolamento.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in riferimento agli anni antecedenti alla sua entrata in vigore.

– Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell'importo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dell'importo non versato, con un minimo di 50 euro

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 11, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Nei casi di ravvedimento relativo ai casi di omessa o incompleta o tardiva richiesta di esenzioni o di agevolazioni, si applica la sanzione in misura fissa di euro 50, solo per il primo anno della irregolarità sanata.

